



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Mariacolomba Giuliano	Presidente
dott. Alessandra Cardarelli	Giudice Relatore
dott. Angela Baraldi	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 4 marzo 2019
nel procedimento iscritto al n. r.g. **19867/2017** promosso da:

(C.F.) con il patrocinio dell'avv. ZORZELLA
NAZZARENA elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE N. 7 40124 BOLOGNA presso il
difensore avv. ZORZELLA NAZZARENA

RICORRENTE

contro

**COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO (C.F. 91383700373)**

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 20.12.2017 il ricorrente, cittadino senegalese nato il 9.7.1988, proponeva opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna, a lui notificato il 22.11.2017, con il quale era stata rigettata la sua domanda tesa al riconoscimento della protezione internazionale e della c.d. protezione umanitaria.

Il Ministero dell'Interno non compariva in udienza; mentre la Commissione territoriale provvedeva a trasmettere copia della documentazione di cui all'art. 35 bis, comma 8, D.L.vo n. 25/2008 e depositava comparsa di risposta.

Il Pubblico ministero interveniva in giudizio, senza, peraltro, formulare osservazioni ostative all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 15.11.2018, il ricorrente, comparso personalmente, rendeva le seguenti dichiarazioni.



PDF Eraser Free

“Davanti alla Commissione territoriale mi hanno dato poco tempo per parlare, ci sono delle cose scritte male.

Ho lasciato il Senegal nell'aprile 2014, ho attraversato il Mali, il Burkina Faso, il Niger e la Libia e sono arrivato in Italia a maggio del 2016.

Ho lavorato in Burkina, in Niger e in Libia.

D – Vuole parlarmi dei motivi per i quali ha deciso di lasciare il suo Paese?

R – Ho avuto un problema in Casamance e poi anche a Dakar e per quel motivo ho deciso di lasciare il mio Paese.

Vivevo in una zona della Casamance dove c'erano i ribelli.

Vivevo in un villaggio che si chiamava Baghagha.

E ogni tanto entravano nel villaggio per costringere i giovani a entrare nel gruppo di ribelli.

Ma mio padre era un militare e allora io non me la sentivo di entrare in questi gruppi.

Hanno organizzato una riunione in un posto di ribelli e hanno detto che tutti i giovani del villaggio dovevano andare a quella riunione. E io sono andato e ho sentito che cercavano di convincere i giovani a fare parte dei ribelli.

E allora ho deciso di non tornarci più.

Alla seconda riunione, uno dei miei amici che si era recato alla riunione mi aveva detto che alla riunione avevano deciso di uccidere tutti quelli che non volevano fare parte del gruppo dei ribelli.

Il nome del mio amico era Jerigne.

Dopo queste minacce io ho capito che loro volevano uccidermi, perché già avevano ucciso mio fratello maggiore.

ADR: Era successo nel 2014, prima della mia partenza.

D – Vuole parlarmi di più dell'uccisione di suo fratello?

R – L'hanno trovato nel campo di riso dove lavorava e l'hanno ucciso. Alla rilettura si procede alla correzione in questo senso del verbale e alla domanda del giudice sui motivi per i quali i ribelli hanno ucciso il fratello dichiara: Non lo so.

D – Si ricorda se è successo tanto tempo prima della riunione a cui ha partecipato?

R – E' successo più o meno 3 mesi prima della prima riunione.

D – Prosegua pure, cosa ha deciso di fare dopo?

R – Io allora ho avuto paura e allora ho deciso di andare a Dakar.

ADR: La mia paura è che mi potessero uccidere.

D – Cosa è successo quando è andato a Dakar?

R – Quando sono arrivato là non conoscevo nessuno, non sapevo dove andare e non avevo soldi per affittare una camera e allora ho iniziato a lavorare in un ristorante portando acqua, portavo l'acqua al ristorante quando c'era bisogno perché non c'erano rubinetti.

Il proprietario di questo ristorante si chiamava

Dopo un po' di giorni ha saputo che io passavo la notte alla stazione e allora ha deciso di ospitarmi a casa sua.

Questo era conosciuto come omosessuale e quando ho iniziato a passare la notte a casa sua lui ha iniziato a manifestare interesse nei miei confronti e io lo respingevo, non ero interessato.



PDF Eraser Free

Il primo giorno mi sono rifiutato e il giorno dopo si era arrabbiato e io ho capito che se non accettavo le sue proposte non potevo lavorare al ristorante e non sapevo dove andare e allora ho accettato.

Il terzo giorno è arrivata la polizia.

E' arrivata la polizia per arrestarci.

ADR: La polizia ha saltato la recinzione senza aprire il cancello e la porta della nostra camera non era chiusa a chiave, quando hanno spinto e sono entrati dentro hanno arrestato tutti e due.

D – Lei lo sa per quale motivo la polizia si era recata in quella casa?

R – Tutti i vicini di casa sapevano che era omosessuale, dopo avere visto che io ero lì da alcuni giorni hanno chiamato loro la polizia.

D – Cosa è successo dopo?

R – Quando la polizia è arrivata eravamo a letto io e _____ e ci hanno arrestati e ci hanno arrestato per quel reato. Io ho cercato di spiegare che ero solo ospite di quell'uomo e di convincere la polizia che non ero omosessuale ma loro mi hanno portato in prigione.

D – Cosa è successo dopo?

R – Sono stato 5 giorni alla stazione della polizia e poi sono stato trasferito in una prigione che si chiama Reubeusse.

D – C'è stato un processo?

R – Un giorno sono andato in Tribunale dove sono stato condannato a 4 anni di carcere.

D – Di Moussa lei ha più saputo qualcosa?

R – Da quando sono arrivato in prigione non l'ho più visto e da quel giorno non l'ho più visto né l'ho sentito.

D – Come ha fatto poi a scappare?

R – Nella prigione tutti hanno saputo che ero stato incarcerato per omosessualità tramite le guardie e in Senegal tutti odiano gli omosessuali, e sono stati violenti con me, mi hanno picchiato.

Il 4 aprile, il giorno dell'indipendenza del Senegal, è una tradizione che mettono i prigionieri in un camioncino e li portano alla festa, è una festa nazionale.

Nel camioncino si poteva stare e vedere fuori, venivano portati quelli più tranquilli, non violenti, e quando le guardie sono andate allo stadio è rimasto solo uno che si è fidato di me e mi ha detto di andare a comprare l'acqua.

E io ne ho approfittato per scappare. Sono andato a Jamughen.

Da lì sono andato in Mali con un passaggio dato da un camionista.

D – Quali sono i suoi timori in caso di rientro in Senegal?

R – Quando sono andato in Mali ho sentito un mio amico, era un mio amico di Dakar, l'ho sentito per telefono e mi ha detto che la polizia girava, lui vive nella zona in cui vivevo quando mi hanno arrestato.

Mi aveva detto che la polizia era sempre lì e mi stavano cercando e di andare lontano.

D – Sa se ci sono atti processuali o di arresto nei suoi confronti?

R – La mia famiglia non mi ha mai detto di avere ricevuto qualcosa.

D – Ma la sua famiglia è a conoscenza di questa situazione.

R – Quando ero in prigione loro non lo sapevano, ma quando sono arrivato qua in Italia l'ho spiegato a mia mamma.



PDF Eraser Free

D – Ha dei documenti relativi a questa vicenda?

R – I documenti erano tenuti dalla polizia e solo dopo i 4 anni me li davano e siccome io non ho finito i 4 anni non ce li ho. Voglio dire che li ho lasciati in carcere.

D – Cosa sta facendo qui in Italia?

R – Qui in Italia ho studiato italiano e ho fatto volontariato e adesso ho trovato lavoro. Sono tuttora in struttura di accoglienza.

Lavoro in una ditta facendo confezioni.

A domanda della difesa circa il fatto che nella memoria fatta prima della CT era indicato che il fratello era morto nel 1997, mentre oggi ha detto 2014, risponde: Quello che è scritto nella memoria non è vero, mio fratello è morto nel 2014.

A domanda della difesa (quando è morto suo padre), risponde: Ero piccolo e non ricordo.

A domanda della difesa (il nome dell'amico che l'aveva portato alla riunione con i ribelli è diverso nella memoria rispetto a quanto detto oggi), risponde: Il nome è

A domanda del difensore (se prima di andare a casa di sapeva che era omosessuale), risponde: Io non sapevo che era omosessuale, ma l'ho scoperto quando sono andato a casa sua.

A domanda della difesa (come era fatta la casa di), risponde: La casa di una casa grande, ed era dentro il cortile recintato.

A domanda della difesa (quando ha scoperto che erano stati i vicini a fare la denuncia), risponde: E' stato lo stesso amico che mi aveva detto che la polizia stava girando nel quartiere a dirmi che erano stati i vicini a denunciarmi, e infatti questo mio amico vive vicino a casa di

D – Come ha avuto i certificati, chi li ha mandati?

R – Mia madre.”

Disposta nuova audizione del ricorrente a chiarimenti, quest'ultimo rendeva le seguenti dichiarazioni.

“D – Senta signor Diatta, lei mi aveva parlato dell'arresto e del successivo processo, quando l'ho sentita. Si ricorda? Vorrebbe parlarmi dell'arresto e del processo, cosa è successo, mi vuole descrivere la situazione?

R – Quando mi hanno arrestato mi hanno portato al posto di polizia di Dieupeul.

Mi hanno chiesto quello che era successo, io ho reso la mia versione, e poi mi hanno portato alla prigione di Reubeuss.

D – Si ricorda che giorno era, o che periodo era?

R – Il 19 marzo 2014 mi hanno arrestato, mentre il 25 marzo mi hanno trasferito a Reubeuss.

ADR: Sì in quei giorni sono rimasto nella stazione di polizia.

Ero in una cella.

Quindi il 25 marzo sono stato trasferito a Reubeuss, io ero nella cella n. 1 mentre l'altro ragazzo era nella cella n. 2.

Poi mi hanno portato davanti al giudice.

D – Mi vuole parlare proprio di questo evento?

R – Era nel Tribunale di Dakar, era una sala grande, c'era il giudice seduto davanti a noi, io da una parte e l'altro ragazzo a fianco. C'erano altre persone dietro di noi.



PDF Eraser Free

ADR: *Per me era la prima volta che andavo in Tribunale, c'era della gente e non so se erano testimoni o facevano parte del gruppo che aiutava il giudice.*

ADR: *Sì è avvenuta la decisione lo stesso giorno.*

D – *Lei davanti alla CT aveva detto che non aveva avuto un difensore, si ricorda?*

R – *Sì è vero, io non avevo un avvocato, mentre l'altro ce l'aveva l'avvocato.*

ADR: *Voglio spiegare che in Senegal si deve pagare per avere un avvocato, e io non avevo i soldi per pagare un avvocato.*

D – *Siete stati condannati tutti e due?*

R – *Siamo stati condannati tutti e due. Ma funziona così. Quando hai un avvocato, lo stesso va dal giudice per presentare una richiesta per ridurre la condanna. Io non sono sicuro che lui abbia fatto così, ma funziona così.*

ADR: *Io non l'ho fatto.*

Eravamo nello stesso carcere, solamente la cella era diversa.

D – *Senta signor , nonostante i contatti con i suoi familiari, lei non ha avuto la possibilità di avere documenti relativi alla sua vicenda?*

R – *La mia mamma abita al villaggio e nella nostra famiglia non abbiamo i mezzi per andare a chiedere questi documenti e non è sicuro che poi vengano dati. E poi voglio aggiungere che io e mia madre ci siamo sentiti dopo che ero andato davanti alla CT.*

D – *Vuole aggiungere qualcosa?*

R – *Io ho avuto problemi sia al villaggio sia a Dakar. Quando sono arrivato qua ho avuto paura, perché non sapevo come funzionava qua, ed è per quello che ero molto chiuso e avevo paura di parlare.”*

Acquisita l'ulteriore documentazione prodotta, il difensore concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso.

Occorre premettere che, con la decisione impugnata, la Commissione territoriale rilevava che il ricorrente, cittadino senegalese, di religione musulmana ed etnia djiola, aveva riferito di essere stato avvicinato, nel 2014, dai ribelli del Casamance, che volevano indurlo unirsi a loro.

Lo stesso aveva, in particolare, dichiarato di aver preso parte ad un paio di riunioni e di avere maturato, in quella sede, la consapevolezza di non volersi unire ai gruppi di ribelli (anche in relazione al precedente assassinio del fratello ad opera delle medesime bande armate), e di avere quindi deciso di abbandonare uno di questi incontri, attirando l'attenzione dei partecipanti.

Egli quindi, avvisato da un amico della situazione di pericolo, aveva deciso di allontanarsi da Baghagha (villaggio di nascita), per evitare possibili ripercussioni, da parte dei ribelli, nei suoi confronti; si era pertanto recato dapprima a Zinguinchor e successivamente a Dakar.

Là il ricorrente aveva vissuto di espedienti, finché un uomo di nome , proprietario del ristorante per cui effettuava “trasporto di acqua potabile”, gli aveva offerto la possibilità di dormire a casa sua, avanzando successivamente pretese di natura sessuale, a cui egli, dopo avere inizialmente rifiutato, aveva ceduto a causa della situazione di estrema difficoltà in cui versava.

Lo stesso aveva aggiunto che il terzo giorno dall'inizio della convivenza la polizia si era presentata a casa di Moussa ed aveva portato entrambi al commissariato di Dejeupeul, dove erano stati entrambi informati della commissione di un reato; in seguito erano stati trasferiti nella prigione



PDF Eraser Free

di Reubeuss e dopo una settimana erano stati processati e condannati alla pena di quattro anni di carcere, per omosessualità, sebbene Moussa si fosse avvalso di un difensore, mentre egli ne era sprovvisto.

Il ricorrente aveva infine spiegato che il 4 aprile dello stesso anno, giorno dell'indipendenza del Senegal, aveva partecipato ai festeggiamenti in onore della ricorrenza – sotto la sorveglianza della polizia – insieme ad altri detenuti, che, come lui, si erano contraddistinti per buona condotta; in quell'occasione aveva approfittato della richiesta di un poliziotto di andare ad acquistare per lui dell'acqua ed era fuggito, dirigendosi verso il quartiere di Diammaguenne, dove un trasportatore di riso diretto in Mali gli aveva dato un passaggio in cambio di collaborazione e aiuto durante il viaggio. Dopo avere lavorato in Mali per qualche mese, si era recato in Burkina Faso, in Niger e in Libia, dove – in ragione della situazione di disordine e violenza – era riuscito ad imbarcarsi per l'Italia, utilizzando il denaro guadagnato.

La Commissione territoriale, con il provvedimento impugnato, in relazione alla vicenda narrata dal ricorrente, riteneva inverosimili e incoerenti le sue dichiarazioni del ricorrente, in particolare rispetto alla *“presunta cattura, avvenuta dopo due/tre giorni dall'accoglienza presso la persona”*; valutava poco credibile il fatto che il ricorrente, mai dichiaratosi omosessuale, non fosse riuscito a spiegare la propria posizione dinanzi alle autorità, al fine di scagionarsi da un'accusa considerata *“poco circostanziata”*, e reputava poco convincenti le prospettazioni inerenti al periodo trascorso in carcere e alle conseguenti modalità di fuga, e generica la descrizione dei gruppi di ribelli; e, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, rigettava pertanto la richiesta di protezione internazionale, escludendo altresì la configurabilità di gravi ragioni di carattere umanitario, tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del TU Immigrazione.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'istante contestando in particolare le valutazioni della Commissione in ordine alla credibilità del ricorrente, avendo egli reso dichiarazioni il più possibile circostanziate soprattutto in relazione ad aspetti fondamentali della vicenda narrata; ed ha concluso chiedendo il riconoscimento della protezione internazionale e, in via subordinata, il riconoscimento della protezione umanitaria.

Tanto premesso, ritiene il Collegio che il giudizio della Commissione non sia condivisibile.

Preliminarmente va osservato che, non essendo la domanda del ricorrente suffragata da prove, la valutazione della stessa va operata secondo i parametri contemplati dall'art. 3 comma 5 D. L.vo n. 251/2007.

Tale disposizione contempla, infatti, i criteri di valutazione delle dichiarazioni del cittadino e costituisce, *“unitamente all'art.8 D. L.vo n. 25 del 2008 relativo all'accertamento delle condizioni aggiornate del Paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale”* (cfr. Cass. n. 8282/2013).

In particolare, i fatti allegati dal cittadino che richiede la protezione internazionale, se non sono suffragati da prova, possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità, basata sui criteri legali contemplati dalla citata disposizione, che si fondano sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e della tendenziale



PDF Eraser Free

plausibilità logica delle dichiarazioni, e ciò non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca, ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione che viene descritta dal cittadino straniero con le condizioni oggettive del Paese (cfr. sentenza citata).

Orbene, alla luce dei predetti criteri, il ricorrente – in merito alla provenienza ed alla vicenda che ne aveva determinato la fuga – può considerarsi attendibile.

Innanzitutto, il ricorrente ha spiegato le ragioni che lo avevano indotto ad allontanarsi dapprima dalla regione di provenienza – Casamance – e poi dal Paese, fornendo indicazioni anche di dettaglio sia in ordine al tentativo di reclutamento da parte dei ribelli quando ancora viveva nel villaggio di origine (riferendo della morte del fratello e del suo allontanamento dal villaggio, a seguito della sua decisione di non aderire alle richieste dei ribelli e del pericolo da ciò derivante) sia in relazione al periodo trascorso a Dakar, quando, per necessità, si era trasferito dall'uomo dichiaratosi disponibile ad ospitarlo e là era stato arrestato, insieme a quest'ultimo, perché ritenuto, anche lui, omosessuale, fino a quando era riuscito a fuggire in occasione di un'uscita dal carcere, organizzata per i festeggiamenti per il giorno dell'indipendenza del Sengal.

In particolare, in relazione alle ragioni per cui avrebbe deciso di allontanarsi dal Paese di origine, il ricorrente così si esprimeva dinanzi alla Commissione territoriale: *“(...) Dormivo in un parcheggio e per sopravvivere vendevo bottiglie di acqua nel ristorante di Moussa che un giorno mi offrì di ospitarmi a casa sua. Sono rimasto lì per tre giorni. Il secondo giorno mi propose rapporti omosessuali, prima ho rifiutato e poi ho dovuto cedere. Il terzo giorno è arrivata la polizia ad arrestarci. Io ho provato a spiegare ai poliziotti, ma non hanno voluto ascoltarmi e ci hanno portati al commissariato di Djeupeul, dove il commissario ha detto che avevo commesso un delitto penale. Io non sapevo di questo, ma mi sono trovato trasferito nella prigione di Rebeuss. Dopo una settimana in questa prigione, ci convocarono in processo; lui aveva un avvocato e io non lo avevo. Fummo entrambi condannati alla pena di quattro anni ed incarcerati”*. Lo stesso, in maniera del tutto coerente, ha descritto puntualmente le medesime circostanze in giudizio ed ha reso ulteriori dettagli relativi all'abitazione dell'uomo che gli offriva ospitalità e alle modalità attraverso le quali la polizia era riuscita ad entrare in casa, presumibilmente avvisata dai vicini, ai quali era noto l'orientamento sessuale di

Il ricorrente ha, inoltre, affermato di aver provato a spiegare, pur non essendo omosessuale, le ragioni per cui questi eventi si erano verificati.

Orbene – contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione – l'istante ha, dunque, sin da subito provato a scagionarsi dall'accusa di omosessualità che gli era stata contestata, spiegando le ragioni per le quali era stato ospitato da

In giudizio lo stesso ha, quindi, precisato di essere stato colto in atteggiamenti intimi con Moussa dalla polizia, che aveva fatto irruzione nell'abitazione, e ribadito di aver provato a rappresentare anche in quella sede la situazione di indigenza in cui versava e le ragioni che lo avevano indotto ad accettare l'ospitalità di

Le dichiarazioni del ricorrente – quanto al nucleo essenziale del racconto, lineare nell'evolversi delle varie vicende narrate – sono risultate, altresì, coerenti rispetto a quanto da lui riferito dinanzi alla CT, avendo peraltro egli in giudizio fornito ulteriori dettagli e indicazioni sia in ordine all'arresto sia allo svolgimento del processo a suo carico: la vicenda narrata non appare in contrasto con le fonti reperibili generali e specifiche in relazione alla vicenda narrata.



PDF Eraser Free

Le fonti più recenti ed accreditate danno, infatti, conto della forte discriminazione e di una diffusa intolleranza culturale e sociale, in Senegal, verso le persone omosessuali. Si consulti sul punto, fra quelle più recenti ed accreditate, Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, *Sénégal: information sur la situation des minorités sexuelles au Sénégal, y compris les attitudes sociétales, et information indiquant si un traitement différent est réservé aux lesbiennes par opposition aux gais; information sur la protection offerte par l'État* (2010-avril 2013), 7 May 2013, SEN104382.EF, available at: <https://www.refworld.org/docid/524bc6584.html>, laddove si legge: “[n]ombre de LGBT [au Sénégal] sont en quelque sorte toujours en exil. Ils doivent déménager fréquemment d'un endroit à un autre parce que leur logement n'est pas sécuritaire et, si leurs voisins, leurs familles ou leurs communautés apprennent qu'ils sont des LGBT, ou si des allégations sont faites à savoir qu'une personne fait partie des LGBT, ils sont souvent renvoyés de leurs communautés ou font l'objet d'actes de violence graves, même de la part de membres de leurs propres familles [...]. On peut lire dans un article, qui cite un Sénégalais gai, que [traduction] «lorsqu'une personne est reconnue comme gaie au Sénégal, cela justifie de lui lancer des insultes et de l'agresser» (VOA 8 mars 2010). Un article publié dans le Huffington Post Canada fait état du cas d'un Sénégalais qui a caché son orientation sexuelle, parce qu'il craignait [traduction] «la violence, l'emprisonnement et l'aliénation de sa famille» (5 sept. 2012). L'Inter Press Service signale qu'après son arrestation en décembre 2008 pour avoir soi-disant [traduction] «"participé à des actes homosexuels"», un «militant gai très connu de la lutte contre le sida» et son partenaire «ont été contraints de déménager sept fois, après que leurs locateurs ont découvert leurs identités» (9 janv. 2012). Certains médias font état de l'agression en décembre 2012 d'un couple gai par les parents de l'un des deux hommes; les parents auraient battu les deux hommes (Gay Star News 30 déc. 2012; Le Pays 28 déc. 2012)”. Si consulti, altresì: France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), *Sénégal : la situation actuelle des personnes homosexuelles*, 25 September 2014, available at: <https://www.refworld.org/docid/56d941594.html>.

Il ricorrente, sentito a chiarimenti, ha, inoltre, spiegato e descritto la vicenda processuale che lo aveva visto coinvolto, riferendo delle concrete modalità di svolgimento del processo a suo carico e della sua successiva detenzione a seguito della condanna a quattro anni di reclusione.

E anche sul punto le dichiarazioni del ricorrente appaiono conformi alle informazioni reperibili dalla consultazione delle fonti più accreditate: la pena inflitta al ricorrente è compatibile con i limiti edittali di pena contemplati dalla normativa penale del Senegal in merito agli atti sessuali (si consulti sul punto il già citato rapporto France: Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), *Sénégal : la situation actuelle des personnes homosexuelles*, 25 September 2014, available at: <https://www.refworld.org/docid/56d941594.html>); le fonti danno, poi, conto di condanne in danno di persone ritenute omosessuali o ritenute responsabili della commissione del reato (cfr. sul punto, Amnesty International, *Amnesty International Report 2016/17 - Senegal*, 22 February 2017, available at: <https://www.refworld.org/docid/58b033b9a.html>; Amnesty International, *Amnesty International Report 2015/16 - Senegal*, 24 February 2016, available at: <https://www.refworld.org/docid/56d05b1b15.html>). Mentre la circostanza riferita dal ricorrente circa l'assenza di difensore (avendo egli dichiarato di esserne stato sprovvisto durante la celebrazione del processo, in quanto privo della disponibilità economica a tal fine necessaria) ben potrebbe spiegarsi in ragione della mancata nomina, da parte sua, di difensore di fiducia e quindi



PDF Eraser Free

della mera presenza di difensore d'ufficio, con la possibile non completa comprensione dell'evolversi della vicenda processuale da parte del ricorrente.

Lo stesso ha, altresì, descritto nei particolari e spiegato le modalità che avevano caratterizzato la sua fuga, riferendo che, proprio in ragione del suo corretto comportamento, in occasione della festività e dell'uscita dal carcere, egli aveva potuto approfittare della maggior libertà concessa per sottrarsi al controllo e riuscire a fuggire: e non può ritenersi non plausibile la concessione di una maggior libertà, per le ragioni fornite dal ricorrente, della quale egli era riuscito ad approfittare, guadagnando la fuga grazie alla presenza di numerose persone per la manifestazione in corso.

Può, dunque, ritenersi che il ricorrente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda relativamente alla sua situazione personale – mentre eventuali lacune, peraltro su aspetti non essenziali del racconto, non valgono certo ad inficiare la vicenda narrata nel suo complesso, come già detto coerente quanto al nucleo essenziale – avendo egli inoltre prodotto copia del suo certificato di nascita ed avendo spiegato – in maniera ragionevole – i motivi per i quali non è stato in grado di produrre ulteriore documentazione (relativa alla carcerazione o al processo) in considerazione delle modalità improvvise che avevano caratterizzato la sua fuga e l'allontanamento dal Senegal.

Alla luce delle predette considerazioni e dei riscontri, il racconto del ricorrente – quanto alla vicenda che lo aveva riguardato ed alle ragioni che ne avevano determinato la fuga dal Paese di origine – deve, dunque, ritenersi nel complesso attendibile.

Dal punto di vista della protezione accordabile va osservato che in Senegal l'omosessualità configura un reato previsto dall'art. 319 del codice penale, punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 100.000 a 1.5 milioni di franchi CFA (cfr. Annual report on human rights in 2016 – Senegal - Acts of Violence, Discrimination, and Other Abuses Based on Sexual Orientation and Gender Identity, available at: <https://www.ecoi.net/en/document/1395397.html>; e altresì le fonti già citate).

In caso di rientro in patria, pertanto, appare tuttora concreto e fondato il timore del ricorrente di subire atti di persecuzione, in particolare con riguardo a provvedimenti di polizia o giudiziari, per loro natura discriminatori, a causa del ritenuto orientamento sessuale, ove si consideri la fuga del ricorrente, già arrestato e condannato per il reato di atti sessuali, secondo le previsioni di cui alla citata norma del codice penale del Senegal.

Si deve tenere in considerazione l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. civile, ordinanza n. 15981/2012) che considera *“la sanzione penale degli atti omosessuali di cui all'art. 319 c.p. senegalese (...) di per sé una condizione generale di privazione del diritto fondamentale di vivere liberamente la propria vita sessuale ed affettiva”*.

Sul punto, la Corte si era già espressa (sentenza n. 16417/2007), chiarendo che *“per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione”* (cfr. ordinanza cit.); e proprio in tal senso si esprime l'art. 319 del codice penale senegalese (come sopra evidenziato), venendo in rilievo, nel caso di specie, un concreto rischio di persecuzione per il ricorrente, ritenuto omosessuale sia dall'autorità del suo Paese che – di conseguenza – dalla comunità.

A ciò si aggiungano le evidenti e rilevanti discriminazioni a livello sociale che lo stesso sarebbe



PDF Eraser Free

costretto a subire proprio in ragione del ritenuto orientamento sessuale, desumibile dalle fonti già citate.

E, del resto, ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, come di recente ribadito dalla Suprema Corte, “è irrilevante che (i fatti siano veri, o no), o che le accuse rivolte al richiedente (siano) realmente fondate, o no, dovendosi invece accertare se tali accuse (siano) reali, cioè effettivamente rivolte all’interessato nel suo Paese (cfr. art. 8, comma 2, d.lgs. n. 251/2007), poiché è la sussistenza di queste accuse che rende attuale il rischio di persecuzione o di danno grave, in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero.” (cfr. Cass. 2875/2018). Tanto più che nella specie al ricorrente era stata contestata la commissione di atti omosessuali, e che da ciò era derivata la sua condanna per il reato in questione (ossia proprio per il reato di cui all’art. 319 del Codice penale del Senegal che sanziona il solo compimento di “*consensual same-sex sexual activity*”).

Si può pertanto ritenere fondato, secondo il consueto standard probatorio richiesto per l’accoglimento delle domande di protezione internazionale, il timore espresso dal ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, del pericolo di persecuzione, sussistendo seri indizi in tal senso, avendo il ricorrente già subito forme di discriminazione e persecuzione, ai sensi dell’art. 3 comma 4 D. L.vo n. 251/2007, motivate dal ritenuto orientamento sessuale.

L’accoglimento della domanda principale rende superfluo l’esame delle altre domande proposte.

Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M

Visto l’art. 35 del D.L.vo 25/2008,
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da
riconosce allo stesso lo status di rifugiato.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso a Bologna il 4 marzo 2019

Il Giudice est.

Dott. Alessandra Cardarelli

Il Presidente

dott. Mariacolomba Giuliano

